

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana:

VISTA la lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;

VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che stabilisce che per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni;

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del predetto decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;



VISTO l'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;

VISTO l'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 5 marzo 2018, n. 144220, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni previste dal citato articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché fissati i termini temporali di presentazione delle domande;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 28 maggio 2018 che dispone che per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, riportati nell'elenco di cui all'allegato 3, si procede, con successivo provvedimento, alla concessione delle agevolazioni a seguito della avvenuta trasmissione delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA la documentazione antimafia trasmessa dalle imprese e dai titolari di reddito di lavoro autonomo riportati nell'elenco di cui all'allegato 3 del decreto direttoriale 28 maggio 2018;

VISTI gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, del decreto direttoriale 28 maggio 2017 che dispongono che per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, riportati negli elenchi di cui agli allegati 4 e 5, per i quali gli aiuti *de minimis* dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro nazionale deli Aiuti, si procede, con successivo provvedimento, alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile;

CONSIDERATO l'avvenuto completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo riportati negli elenchi di cui agli allegati 4 e 5 del decreto direttoriale 28 maggio 2018;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;



CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

DECRETA

Art. 1

- 1. Sono approvati gli elenchi, di cui agli allegati 3b e 5b delle imprese ammesse alle agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita dall'art. 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
- 2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, indicate nell'elenco di cui all'allegato 3b, sono concesse sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., in attesa del rilascio dell'informazione antimafia.

Art. 2

- 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto alle imprese di cui agli allegati elenchi 3b e 5b del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adozione del decreto.
- 2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, sono fruite ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

Div. X/aca/ADA